

	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI	
	BERGAMO – LECCO –SONDRIO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI	
	DI PROPRIETA' ALER O DA ESSA GESTITI, NELL'AMBITO DELL'UOG DI	
	LOTTO N. CIG	
	L'anno () il giorno () del mese di	
	TRA	
	nato/a il a , in qualità di	
	, domiciliato/a per la carica c/o ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO	
	sede di Bergamo, in BERGAMO Via Mazzini n. 32/A, partita IVA 00225430164, di seguito	
	denominato "Stazione Appaltante";	
	E	
	, nato/a a () il e residente in ()	
	Via n. , C.F. , nella sua qualità di rappresentante legale	
	della ditta , con sede in comune di () in Via n.	
	, C.F. – P. I.V.A. di seguito denominato "Appaltatore".	
	Premesso che:	
	- che in seguito a procedura aperta, le cui risultanze sono state approvate con	
	determinazione n. in data i lavori in oggetto stati aggiudicati alla	
 con sede legale in – P.I., per l'offerta sconto	
	del% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € e pertanto	
	per un importo di € oltre ad € per oneri di sicurezza, il tutto	
	maggiorato dell'IVA di legge;	
	- che è stata accertata, in capo all'Aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti previsti dagli	
	1	

	artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti;	
	- che è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM	
	11.05.1991 n. 187 ;	
	Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:	
	Articolo 1 Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida l'esecuzione dei lavori di	
	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI	
	DI PROPRIETA' ALER O DA ESSA GESTITI, NELL'AMBITO DELL'UOG DI	
	LOTTO N. CIG alla con sede legale in Via	
 – P.I., per la quale il legale rappresentante accetta	
	e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate	
	negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, ancorché non materialmente allegati e precisamente:	
	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I: PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED	
	ECONOMICO	
	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE II: PRESCRIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE	
	LAVORI	
	ELENCO DELLE CONSISTENZE EDILIZIE	
	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
	ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO	
	QUADRO TECNICO ECONOMICO - AMMONTARE DELL'APPALTO - STIMA DELLE CATEGORIE DEI	
	LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA	
	ORDINE DI LAVORO TIPO	
	LISTINO PREZZI DEL COMUNE DI MILANO PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E	
	MANUTENZIONI (edizione 2018) e relative Specifiche Tecniche	
	PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2011)	
	2	

	Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati	
	Piano Operativo di Sicurezza	
	polizze di garanzia	
	offerta economica	
	il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR Lombardia	
	X/1299 del 30/1/2014	
	Articolo 2 Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni	
	contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra	
	loro correlative ed inscindibili.	
	Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si	
	rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non	
	siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.	
	Articolo 3 Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € è stata costituita	
	mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da in data alle	
	condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	
	La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla	
	sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Articolo 4 Obblighi assicurativi: ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti,	
	l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione	
	appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	Ai sensi dell'art. 35 del capitolato speciale d'appalto l'appaltatore ha stipulato a tale scopo	
	3	

	un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza	
	numero in data rilasciata da per le opere oggetto del	
	contratto.	
	Articolo 5 Importo del contratto: il contratto viene stipulato “a misura e a corpo” ai sensi	
	degli artt. 3 comma 1 lett. eeeee) e lett ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 43 comma	
	7 del D.P.R. 207/2010.	
	L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità	
	effettiva dei lavori eseguiti.	
	L'importo contrattuale è pari a € di cui € per oneri di sicurezza	
	non soggetti a ribasso.	
	Articolo 6 Revisione prezzi: non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione il	
	primo comma dell'art. 1664 del C.C..	
	Articolo 7 Condotta dei lavori: l’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine	
	del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge	
	e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o	
	da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
	L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e	
	la conduzione del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche	
	reiterato del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore qualora ricorrano	
	giustificati motivi. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o	
	dalla negligenza di detti soggetti.	
	Articolo 8 Anticipazione: ai sensi dell’art. 26 del capitolato speciale d’appalto, sul valore del	
	contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da	
	corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione	
	dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o	
	4	

	assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato	
	al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei	
	lavori alle condizioni previsti dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	
	Articolo 9 Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni	
	e nella misura e nei termini fissati dall'allegato capitolato speciale d'appalto (CAPO 5.	
	DISCIPLINA ECONOMICA).	
	L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire	
	la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei	
	confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.	
	Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità	
	assoluta del contratto.	
	L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a	
	contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche	
	temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
	I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore	
	nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare	
	su detti conti sono di seguito riportati:	
	IBAN:	
, nato a il, residente a, C.F.	
	
	L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni,	
	qualsivoglia variazione.	
	La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" uno dei	
	codici a sette caratteri riportati nella tabella sottostante a seconda della UOG a cui deve essere	
	inviata la fattura	
	5	

	Dato da inserire nel Campo 1.1.4 “Codice destinatario” del tracciato della fattura elettronica	
	UOG destinataria della fattura	
	Y4BPW68 Sede di BERGAMO	
	Q6HIU7E UOG di LECCO	
	MNYUOO UOG di SONDRIO	
	Articolo 10 Tempi di esecuzione dei lavori: Il limite massimo per ultimare tutti i lavori	
	compresi nell'appalto e per consegnare l'opera in perfetta condizione d'uso è fissato in 365	
	giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.	
	Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle modalità previste dal capitolato	
	speciale d'appalto.	
	Articolo 11 Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni: in caso di ritardo	
	nell'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali previste dall'articolo 18 del capitolato	
	speciale d'appalto.	
	Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal	
	ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento	
	dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali	
	danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.	
	Articolo 12 Variazione dei lavori: sono disposte ai sensi dell'art. 28 del Capitolato speciale	
	d'appalto.	
	Articolo 13 Subappalto: l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel	
	contratto. L'affidamento in subappalto è consentito per tutte le lavorazioni a qualsiasi	
	categoria appartengano, con il limite complessivo del 30% dell'importo contrattuale ex art.	
	105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo	
	decreto.	
	L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni previste dall'allegato capitolato	
	6	

	speciale d'appalto.	
	In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante,	
	anche dell'esecuzione dei lavori affidati ai subappaltatori.	
	L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione	
	penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione	
	Appaltante disporre la risoluzione del contratto.	
	La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:	
	a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;	
	b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;	
	c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
	L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei casi previsti alle lettere a) e c) del	
	presente capoverso.	
	Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore <i>ha dichiarato</i> di voler subappaltare le seguenti	
	opere: nei limiti di legge/ <i>non ha presentato</i> istanza di	
	subappalto.	
	Articolo 14 Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad	
	applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità	
	del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della	
	manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.	
	L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei	
	subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del	
	subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.	
	In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di	
	ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del	
	7	

D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 15 Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.

Articolo 16 Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Articolo 17 Risoluzione: rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere

in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

Articolo 18 Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal C.S.E.;

k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento

	o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare	
	con la pubblica amministrazione;	
	l) l'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle	
	cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;	
	m) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti	
	dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;	
	n) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.	
	231/01;	
	o) violazione dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al	
	presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;	
	p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o	
	dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;	
	q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio	
	nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di	
	lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.	
	r) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di	
	integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.	
	Articolo 19 Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti,	
	sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le	
	spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a	
	quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso	
	ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.	
	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti	
	gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato Capitolato Speciale si intendono IVA	
	10	

esclusa.

Articolo 20 Disposizioni finali: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente

contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle

norme di legge applicabili.

L'operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per

quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la

commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste

dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di

sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di

considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di

risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della

normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona di _____

nella persona di

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.